



COMUNE DI CINQUEFRONDI

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 17-11-2022

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:30 e seguenti nell'aula consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

All'atto dell'appello risultano presenti i consiglieri di seguito indicati:

CONIA Michele	Presente	FURIGLIO Rocco	Presente
PORRETTA Giada	Presente	D'AGOSTINO Maria Annunziata	Presente
MANFRIDA Roberta	Presente	ALBANESE Giuseppe	Presente
LUCIANO Giuseppe	Presente	COLLORIDI Salvatore	Presente
CORDIANO Fausto	Presente	PILOGALLO Raffaele	Presente
CARIDI Maria Concetta	Presente	CHINDAMO Michela	Assente
ALI' Maria Lucia	Presente		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale

Alati Maria.

Assume la presidenza il Fausto CORDIANO, in qualità di Presidente pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta n° 49 del 14-11-2022

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Considerato che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Ritenuta la necessità, per esigenze di bilancio in modo da assicurare idonee fonti di finanziamento per finanziare i programmi di spesa, dover applicare l'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 34 del 29 luglio 2022, con la quale l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art 243bis del D.Lgs 267/2000;

Considerato che, nella redazione del piano di riequilibrio pluriennale è stato previsto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF allo scopo di far fronte alla situazione di squilibrio verificatasi;

Ritenuto, pertanto, approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Ritenuto, inoltre, dover aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023, fissandola nella misura dello 0,80%;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", composto da un articolo unico, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che l'efficacia del citato regolamento è determinata al 1° gennaio 2023;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Vincenzo Macri'
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE TECNICO

In ordine al parere richiesto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica, relativo alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di deliberazione;
Viste le disposizioni in materia;

Si esprime **parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica** ai sensi degli artt.49,1 comma e 174 bis, 1 comma del D.Lgs. n.267/200

Cinquefrondi, 14-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Vincenzo Macri'
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE CONTABILE

In ordine al parere richiesto, ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità contabile, relativo alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di deliberazione;
Viste le disposizioni in materia:

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi degli artt.49,1 comma e 174 bis, 1 comma del
D.Lgs. n.267/2000

Cinquefrondi, 14-11-2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Vincenzo Macri'
(Sottoscritto con firma digitale)

Interventi

Relazione il dott. Vincenzo Macri – Responsabile dell'area finanziaria

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 9- contrari 3 (consiglieri Ali- Caridi- Pilogallo)

Si vota per I.E.: favorevoli: 9 contrari 3 (consiglieri Ali- Caridi- Pilogallo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 3) Di approvare, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, composto da un articolo unico, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che l'efficacia del citato regolamento è determinata al 1° gennaio 2023.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con separata unanime votazione favorevole, resa all'unanimità;

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Generale

F.to Maria Alati
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL Presidente

F.to Fausto CORDIANO
(Sottoscritto con Firma Digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 13-12-2022.

Li, 28-11-2022.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Responsabile Rip. I, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cinquefrondi, Li 17-11-2022

IL RESPONSABILE RIP. I

F.to Bellocco Domenico

(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI CINQUEFRONDI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
ANNO 2023

Articolo Unico

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.L.vo 28/9/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata per l'anno 2023 nella misura di 0,80 punti percentuali. Detta misura potrà annualmente essere modificata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.